

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1081/88 della Commissione, del 26 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1082/88 della Commissione, del 26 aprile 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1083/88 della Commissione, del 26 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate 5
- Regolamento (CEE) n. 1084/88 della Commissione, del 26 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate 10
- Regolamento (CEE) n. 1085/88 della Commissione, del 26 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate 14
- Regolamento (CEE) n. 1086/88 della Commissione, del 26 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate 16
- Regolamento (CEE) n. 1087/88 della Commissione, del 26 aprile 1988, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1372/87, (CEE) n. 1705/87, (CEE) n. 2497/87 e (CEE) n. 3208/87 che indicano gare per la restituzione all'esportazione di cereali 18
- Regolamento (CEE) n. 1088/88 della Commissione, del 26 aprile 1988, che modifica i regolamenti (CEE) nn. 3150/87, 3519/87 e 379/88 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi d'intervento 19
- Regolamento (CEE) n. 1089/88 della Commissione, del 26 aprile 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 633/88 che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero panificabile 20
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1090/88 della Commissione, del 26 aprile 1988, recante misure conservative nel settore degli ortofrutticoli, relativamente ai cavolfiori 21**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 1091/88 della Commissione, del 26 aprile 1988, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie	22
Regolamento (CEE) n. 1092/88 della Commissione, del 26 aprile 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	23
Regolamento (CEE) n. 1093/88 della Commissione, del 26 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	26
★ Regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione	28

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

88/245/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 19 aprile 1988, che autorizza la Repubblica francese ad applicare nei suoi dipartimenti d'oltremare e nella Francia metropolitana, in deroga all'articolo 95 del trattato, un'aliquota ridotta del dazio fiscale sul consumo del rum denominato « tradizionale », prodotto in tali dipartimenti	33
--	----

Commissione

88/246/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 22 marzo 1988, che autorizza la Repubblica francese ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento duro che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio	35
---	----

88/247/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 22 marzo 1988, che autorizza il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di lino tessile che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio	36
---	----

88/248/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 22 marzo 1988, che autorizza la Danimarca ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di piselli foraggeri che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio	37
--	----

88/249/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 25 marzo 1988, che modifica la decisione 85/331/CEE relativa allo smercio verso l'isola di Man del burro delle scorte d'intervento del Regno Unito	38
---	----

88/250/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 28 marzo 1988, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un secondo programma relativo alle uova e al pollame notificato dal governo del Regno Unito	39
---	----

88/251/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 28 marzo 1988, relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie nel Regno Unito in conformità del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio	40
---	----

Sommario (segue)

88/252/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 28 marzo 1988, relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Belgio in conformità del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio** 41

88/253/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 28 marzo 1988, recante approvazione della quarta modifica del piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentato dalla Grecia** 42

88/254/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 29 marzo 1988, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un secondo programma relativo al settore lattiero-caseario e alle industrie connesse in Baviera** 43

88/255/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 29 marzo 1988, che autorizza la Repubblica italiana ad istituire una sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle importazioni di talune calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan** 45

88/256/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 29 marzo 1988, che modifica la decisione 87/257/CEE relativa agli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dei quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche** 46

88/257/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 30 marzo 1988, relativa all'approvazione delle disposizioni di attuazione in Belgio del regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale** 47

Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CEE) n. 993/88 della Commissione, del 15 aprile 1988, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (GU n. L 99 del 16. 4. 1988) 48

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1081/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 aprile 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	14,54	173,08
0712 90 19	14,54	173,08
1001 10 10	71,19	253,57 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	71,19	253,57 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	9,43	191,66
1001 90 99	9,43	191,66
1002 00 00	49,73	168,57 ⁽⁶⁾
1003 00 10	43,41	175,62
1003 00 90	43,41	175,62
1004 00 10	99,87	147,88
1004 00 90	99,87	147,88
1005 10 90	14,54	173,08 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	14,54	173,08 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	38,03	184,34 ⁽⁴⁾
1008 10 00	43,41	101,09
1008 20 00	43,41	144,98 ⁽⁴⁾
1008 30 00	43,41	64,05 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	43,41	64,05
1101 00 00	28,19	282,37
1102 10 00	84,61	250,17
1103 11 10	124,11	406,79
1103 11 90	28,27	303,03

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1082/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1988

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 aprile 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	4	5	6	7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	12,22	12,22	12,22
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	4	5	6	7	8
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1083/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1988

che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), sottovoci 0201 10 10, 0201 10 90, 0201 20 11 e 0201 20 19, dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;

- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 6 luglio 1987 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1891/87 del Consiglio⁽⁵⁾; che il regolamento (CEE) n. 1060/88 del Consiglio, del 19 aprile 1988⁽⁶⁾, ha prolungato la campagna di commercializzazione 1987/1988 nel settore della carne bovina;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

⁽¹⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.

⁽⁴⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 5.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione, del 18 marzo 1977⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77⁽²⁾, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da

stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1347/86⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽⁴⁾; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3003/87⁽⁶⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 11.

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, e della decisione 87/605/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽²⁾, che prevede una riduzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Jugoslavia e da essa provenienti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽⁴⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a

decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1058/88⁽⁶⁾, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova «nomenclatura combinata» che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato su loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 maggio 1988.

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.
 (2) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 72.
 (3) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
 (4) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

(5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
 (6) GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1.
 (7) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
 (8) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Iugoslavia ⁽²⁾	Austria/Svezia/ Svizzera	Altri paesi terzi
— Peso vivo —			
0102 90 10	—	27,564	131,237
0102 90 31	23,024	27,564	131,237
0102 90 33	23,024	27,564	131,237
0102 90 35	23,024	27,564	131,237
0102 90 37	23,024	27,564	131,237
— Peso netto —			
0201 10 10	—	52,372	249,350
0201 10 90	43,746	52,372	249,350
0201 20 11	43,746	52,372	249,350
0201 20 19	43,746	52,372	249,350
0201 20 31	34,996	41,897	199,479
0201 20 39	34,996	41,897	199,479
0201 20 51	52,495	62,846	299,220
0201 20 59	52,495	62,846	299,220
0201 20 90	—	78,557	374,025
0201 30	—	89,859	427,832
0206 10 95	—	89,859	427,832
0210 20 10	—	78,557	374,025
0210 20 90	—	89,859	427,832
0210 90 41	—	89,859	427,832
0210 90 90	—	89,859	427,832
1602 50 10	—	89,859	427,832
1602 90 61	—	89,859	427,832

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 486/58, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4129/87 (GU n. L 397 del 31. 12. 1987, pag. 9).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1084/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1988

che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 0202 10 00 e 0202 20 10, dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 6 luglio 1987 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1891/87 del Consiglio⁽⁵⁾; che il regolamento (CEE) n. 1060/88 del Consiglio, del 19 aprile 1988⁽⁶⁾, ha prolungato la campagna di commercializzazione 1987/1988 nel settore della carne bovina;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90, del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto delle sottovoci 0202 10 00 e

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.

⁽⁶⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 5.

0202 20 10, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1347/86⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3003/87⁽⁴⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresen-

tativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽⁶⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1058/88⁽²⁾, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	247,875
0202 20 10	247,875
0202 20 30	198,300
0202 20 50	309,844
0202 20 90	371,812
0202 30 10	309,844
0202 30 50	309,844
0202 30 90	426,344
0206 29 91	426,344

(*) In conformità del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1085/88 DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 1988****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3917/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 800/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3917/87 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 46.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 18 dal 2 al 8 maggio 1988	Settimana n. 19 dal 9 al 15 maggio 1988	Settimana n. 20 dal 16 al 22 maggio 1988	Settimana n. 21 dal 23 al 29 maggio 1988	Settimana n. 22 dal 30 maggio al 5 giugno 1988
0104 10 90 ⁽¹⁾	141,385	139,491	136,432	133,377	127,483
0104 20 90 ⁽¹⁾	141,385	139,491	136,432	133,377	127,483
0204 10 00 ⁽²⁾	300,820	296,790	290,280	283,780	271,240
0204 21 00 ⁽²⁾	300,820	296,790	290,280	283,780	271,240
0204 22 10 ⁽²⁾	210,574	207,753	203,196	198,646	189,868
0204 22 30 ⁽²⁾	330,902	326,469	319,308	312,158	298,364
0204 22 50 ⁽²⁾	391,066	385,827	377,364	368,914	352,612
0204 22 90 ⁽²⁾	391,066	385,827	377,364	368,914	352,612
0204 23 00 ⁽²⁾	547,492	540,158	528,310	516,480	493,657
0204 50 11 ⁽²⁾	300,820	296,790	290,280	283,780	271,240
0204 50 13 ⁽²⁾	210,574	207,753	203,196	198,646	189,868
0204 50 15 ⁽²⁾	330,902	326,469	319,308	312,158	298,364
0204 50 19 ⁽²⁾	391,066	385,827	377,364	368,914	352,612
0204 50 31 ⁽²⁾	391,066	385,827	377,364	368,914	352,612
0204 50 39 ⁽²⁾	547,492	540,158	528,310	516,480	493,657
0210 90 11 ⁽³⁾	391,066	385,827	377,364	368,914	352,612
0210 90 19 ⁽³⁾	547,492	540,158	528,310	516,480	493,657

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) nn. 3643/85 e 486/85 del Consiglio e n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) nn. 1985/82, 3643/85 e 486/85 del Consiglio e n. 19/82 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 486/85 del Consiglio e n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1086/88 DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 1988****che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3918/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 801/88 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3918/87 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 48.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 18 dal 2 al 8 maggio 1988	Settimana n. 19 dal 9 al 15 maggio 1988	Settimana n. 20 dal 16 al 22 maggio 1988	Settimana n. 21 dal 23 al 29 maggio 1988	Settimana n. 22 dal 30 maggio al 5 giugno 1988
0204 30 00	223,865	220,843	215,960	211,085	201,680
0204 41 00	223,865	220,843	215,960	211,085	201,680
0204 42 10	156,706	154,590	151,172	147,760	141,176
0204 42 30	246,252	242,927	237,556	232,194	221,848
0204 42 50	291,025	287,096	280,748	274,411	262,184
0204 42 90	291,025	287,096	280,748	274,411	262,184
0204 43 00	407,434	401,934	393,047	384,175	367,058
0204 50 51	223,865	220,843	215,960	211,085	201,680
0204 50 53	156,706	154,590	151,172	147,760	141,176
0204 50 55	246,252	242,927	237,556	232,194	221,848
0204 50 59	291,025	287,096	280,748	274,411	262,184
0204 50 71	291,025	287,096	280,748	274,411	262,184
0204 50 79	407,434	401,934	393,047	384,175	367,058

(*) Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) nn. 1985/82, 3643/85 e 486/85 del Consiglio e n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1087/88 DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 1988****che modifica i regolamenti (CEE) n. 1372/87, (CEE) n. 1705/87, (CEE) n. 2497/87 e (CEE) n. 3208/87 che indicano gare per la restituzione all'esportazione di cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i regolamenti (CEE) n. 1372/87 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 1705/87 ⁽⁵⁾, (CEE) n. 2497/87 ⁽⁶⁾ e (CEE) n. 3208/87 ⁽⁷⁾ della Commissione hanno indetto gare per la restituzione all'esportazione di cereali;

considerando che è opportuno, nella situazione attuale, prorogare le gare in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 3 dei regolamenti (CEE) n. 1372/87, (CEE) n. 1705/87, (CEE) n. 2497/87 e (CEE) n. 3208/87 è modificato come segue:

« 3. La gara è indetta fino al 26 maggio 1988. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 20. 5. 1987, pag. 12.
⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 19. 6. 1987, pag. 12.
⁽⁶⁾ GU n. L 232 del 19. 8. 1987, pag. 9.
⁽⁷⁾ GU n. L 306 del 28. 10. 1987, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1088/88 DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 1988****che modifica i regolamenti (CEE) nn. 3150/87, 3519/87 e 379/88 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁴⁾,considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale prevista dai regolamenti (CEE) nn. 3150/87 ⁽⁵⁾, 3519/87 ⁽⁶⁾ e 379/88 ⁽⁷⁾, ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 3 dei regolamenti (CEE) nn. 3150/87, 3519/87 e 379/88 è modificato come segue:

« 3. L'ultima gara parziale scade il 25 maggio 1988 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 335 del 25. 11. 1987, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 38 dell'11. 2. 1988, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1089/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 633/88 che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero panificabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 633/88 ⁽⁴⁾ della Commissione ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero panificabile;

considerando che è opportuno, nella situazione attuale, prorogare la gara in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 633/88 è modificato come segue:

« 3. La gara è indetta fino al 26 maggio 1988 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 63 del 9. 3. 1988, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1090/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1988

recante misure conservative nel settore degli ortofrutticoli, relativamente ai cavolfiori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 824/88⁽²⁾,

considerando che ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di detto regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base e un prezzo di acquisto; che la commercializzazione dei prodotti raccolti durante una campagna determinata si ripartisce, per quanto riguarda i cavolfiori, dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno seguente; che in particolare per questo prodotto il Consiglio non ha finora approvato il prezzo di base e il prezzo di acquisto applicabili a decorrere dal 1° maggio 1988; che la Commissione, in ossequio al mandato affidatole dai trattati, è indetta a prendere i provvedimenti conservativi indispensabili a garantire la continuità di funzionamento della politica agraria comune per i citati prodotti ortofrutticoli; che tali provvedimenti sono adottati a titolo conservativo e non pregiudicano le decisioni del Consiglio in materia di prezzi agricoli per la campagna 1988/1989;

considerando che, nell'ambito delle suddette misure conservative, è opportuno garantire la continuità del regime degli interventi previsto dagli articoli 15 e 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che a tal fine è opportuno stabilire, per il mese di maggio 1988, gli importi da prendere in considerazione quali elementi di calcolo per la determinazione dei prezzi ai quali si svolgono le operazioni di intervento suddette; che gli importi decisi corri-

spondono al livello dei prezzi di base e di acquisto stabiliti per la campagna di commercializzazione 1987/1988;

considerando che la Spagna, limitatamente alla prima fase, e il Portogallo, limitatamente alla prima tappa, sono autorizzati a conservare, nel settore degli ortofrutticoli, la normativa nazionale in vigore in materia di organizzazione del mercato agricolo interno prima dell'adesione, alle condizioni stabilite dagli articoli da 133 a 135 e rispettivamente da 262 a 265 dell'atto di adesione; che gli importi fissati dal presente regolamento sono pertanto validi esclusivamente nella Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel corso del mese di maggio 1988 le operazioni di intervento di cui agli articoli 15 e 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72 si effettuano, per quanto riguarda i cavolfiori, a prezzi da stabilirsi in base ai seguenti importi:

- per il prezzo di base: 30,96 ECU/100 kg peso netto,
- per il prezzo di acquisto: 13,47 ECU/100 kg peso netto.

Tali importi si riferiscono ai cavolfiori « coronati o defogliati » della categoria di qualità I, in imballaggio.

Gli importi non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale sono confezionati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1988.

Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano lasciando impregiudicate le decisioni che il Consiglio è tenuto ad approvare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1988, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1091/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1988

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 824/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 927/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 988/88 ⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie;

considerando che, per questi prodotti originari delle isole Canarie per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i

corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 927/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1988, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1988, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 43.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1092/88 DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 1988****che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 744/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 977/88⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 977/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, fissate per i prodotti come tali nell'allegato del regolamento (CEE) n. 977/88, sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni
0402 10 11 000		80,00
0402 10 19 000		80,00
0402 10 91 000		0,8000
0402 10 99 000		0,8000
0402 21 11 200		80,00
0402 21 17 000		80,00
0402 29 15 200		0,8000
0402 29 19 200		0,8000
0403 90 11 000		80,00
0403 90 13 000		80,00
0403 90 31 000		0,8000
0403 90 33 000		0,8000
0404 90 11 100		80,00
0404 90 13 120		80,00
0404 90 31 100		80,00
0404 90 33 120		80,00
0404 90 51 100		0,8000
0404 90 53 110		0,8000
0404 90 91 100		0,8000
0404 90 93 110		0,8000
2309 10 15 010		—
2309 10 15 100		—
2309 10 15 200		—
2309 10 15 300		—
2309 10 15 400		—
2309 10 15 500		—
2309 10 15 700		—
2309 10 15 900		—
2309 10 19 010		—
2309 10 19 100		—
2309 10 19 200		—
2309 10 19 300		—
2309 10 19 400		—
2309 10 19 500		—
2309 10 19 600		—
2309 10 19 700		—
2309 10 19 800		—
2309 10 19 900		—
2309 10 70 010		—
2309 10 70 100		24,00
2309 10 70 200		32,00
2309 10 70 300		40,00
2309 10 70 500		48,00
2309 10 70 600		56,00
2309 10 70 700		64,00
2309 10 70 800		70,40

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni
2309 10 70 900		—
2309 90 35 010		—
2309 90 35 100		—
2309 90 35 200		—
2309 90 35 300		—
2309 90 35 400		—
2309 90 35 500		—
2309 90 35 700		—
2309 90 35 900		—
2309 90 39 010		—
2309 90 39 100		—
2309 90 39 200		—
2309 90 39 300		—
2309 90 39 400		—
2309 90 39 500		—
2309 90 39 600		—
2309 90 39 700		—
2309 90 39 800		—
2309 90 39 900		—
2309 90 70 010		—
2309 90 70 100		24,00
2309 90 70 200		32,00
2309 90 70 300		40,00
2309 90 70 500		48,00
2309 90 70 600		56,00
2309 90 70 700		64,00
2309 90 70 800		70,40
2309 90 70 900		—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1093/88 DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1080/88⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.
⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38.
⁽⁴⁾ GU n. L 105 del 26. 4. 1988, pag. 9.
⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	40,61 (*)
1701 11 90	40,61 (*)
1701 12 10	40,61 (*)
1701 12 90	40,61 (*)
1701 91 00	49,17
1701 99 10	49,17
1701 99 90	49,17

(*) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1094/88 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1988

che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le realtà dei mercati agricoli sono mutate e muteranno ancora a seguito del nuovo orientamento della politica agricola comune, imposto dalla necessità di ridurre gradualmente la produzione nei settori eccedentari ;

considerando che in tale contesto la politica delle strutture deve contribuire ad aiutare gli agricoltori ad adattarsi alle nuove realtà e ad attenuare gli effetti che il nuovo orientamento della politica dei mercati e dei prezzi può causare, soprattutto per quanto riguarda i redditi agricoli ;

considerando che, per consentire alla politica delle strutture di raggiungere tali obiettivi, occorre adeguare e completare l'azione comune istituita dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 ⁽⁵⁾ ;

considerando che un regime di ritiro dei seminativi dalla produzione può favorire l'adeguamento dei diversi settori produttivi al fabbisogno dei mercati, in particolare di quelli eccedentari ;

considerando che è opportuno estendere a tutti i seminativi il regime di ritiro dalla produzione, poiché tali terre sono destinate di anno in anno alle diverse colture comprese nella rotazione ; che è tuttavia opportuno escludere dal regime le terre finora coltivate a prodotti non soggetti ad un'organizzazione comune dei mercati ; che per ottenere risultati concreti di stabilizzazione dell'offerta, conviene prescrivere che venga ritirato dalla produzione almeno il 20 % dei seminativi per un periodo

minimo di cinque anni, lasciando al beneficiario la facoltà di rescindere il proprio impegno dopo tre anni ;

considerando che, tenuto conto delle maggiori esigenze nel campo della protezione dell'ambiente e del mantenimento dello spazio naturale, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie, eventualmente a carico del beneficiario, per conservare in buone condizioni agronomiche le terre ritirate dalla produzione ;

considerando che, ai fini di uno sfruttamento razionale delle risorse agricole comunitarie, è opportuno consentire agli Stati membri, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, di autorizzare la creazione di pascoli, ai fini di un allevamento estensivo, o la produzione di lenticchie, ceci e vecce sui terreni ritirati dalla produzione ; che, in entrambi i casi, l'aiuto deve essere adeguato all'entità ridotta della perdita di reddito ;

considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri il compito di stabilire l'importo dell'aiuto per ettaro di terra ritirata dalla produzione in base alle perdite di reddito effettivamente subite, secondo criteri da determinare nel quadro delle modalità d'applicazione del presente regime ; che gli aiuti devono essere fissati in modo che il loro livello risulti sufficientemente elevato da costituire per i prodotti un valido incentivo a ritirare una parte delle loro terre dalla produzione ; che, dall'altro canto, occorre evitare che l'aiuto superi il livello necessario a compensare la perdita di reddito risultante dal ritiro delle terre dalla produzione ; che può essere utile a tale scopo stabilire dei limiti fissando un importo minimo ed un importo massimo ;

considerando che per fornire un incentivo supplementare ai produttori che ritirano dalla produzione una parte importante delle terre, ossia almeno il 30 % dei loro seminativi, occorre esonerarli per un quantitativo di 20 tonnellate dal prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽⁷⁾, nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ;

⁽¹⁾ GU n. C 51 del 23. 2. 1988, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 94 dell'11. 4. 1988.

⁽³⁾ GU n. C 95 dell'11. 4. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

considerando che, per tener conto delle diverse situazioni delle regioni della Comunità, è opportuno prevedere una differenziazione per quote del tasso di rimborso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

considerando che l'istituzione del regime di ritiro di terre dalla produzione implica alcuni adattamenti del regime di aiuti alla riconversione e all'estensivizzazione istituito dal regolamento (CEE) n. 1760/87; che, per maggiore chiarezza, è opportuno riordinare le disposizioni vigenti in materia, senza tuttavia modificare sostanzialmente l'attuale regime di aiuti alla riconversione e all'estensivizzazione;

considerando che il regime di ritiro delle terre dalla produzione, pur inserendosi nell'azione comune intesa a migliorare l'efficienza delle strutture agrarie prevista dal regolamento (CEE) n. 797/85, si prefigge come obiettivo anche quello di contribuire a ripristinare l'equilibrio tra la produzione e la capacità del mercato; che è pertanto destinato a completare le misure adottate dal Consiglio nel quadro delle varie organizzazioni dei mercati per stabilizzarle; che per tali motivi è opportuno disporre che il regime di ritiro delle terre dalla produzione sia considerato al tempo stesso come azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3183/87⁽²⁾, e come intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento suddetto e, pertanto, sia finanziato in parti uguali dalla sezione « garanzia » e dalla sezione « orientamento » del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che tuttavia, per facilitare la gestione amministrativa e finanziaria del regime, conviene applicare in via eccezionale per le spese finanziate dalla sezione « orientamento » le modalità d'applicazione finanziarie applicabili alla sezione « garanzia »;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 797/85 è modificato come segue:

1) all'articolo 1:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

« L'azione comune comprende misure considerate al tempo stesso come interventi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 »;

b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

« Conformemente al titolo VIII, la partecipazione, in parti uguali, della sezione "garanzia" e della

sezione "orientamento" del Fondo all'azione comune prevista al paragrafo 1 riguarda le misure attinenti al regime inteso a incoraggiare il ritiro delle terre dalla produzione; in via eccezionale, alla parte delle spese finanziate dal Fondo, sezione "orientamento", si applicano le modalità d'applicazione finanziarie dell'azione comune relative alla sezione "garanzia" »;

2) il titolo OI « Riconversione ed estensivizzazione della produzione » è sostituito dai seguenti titoli:

« TITOLO 01

Ritiro dei seminativi dalla produzione

Articolo 1 bis

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti inteso ad incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione.

2. Possono beneficiare dell'aiuto al ritiro dalla produzione tutti i seminativi, senza distinzione di coltura, purché siano stati effettivamente coltivati durante un periodo di riferimento da determinarsi. Sono escluse dal regime le terre investite a colture non coperte da un'organizzazione comune di mercato.

3. I seminativi ritirati dalla produzione devono rappresentare almeno il 20 % dei seminativi, di cui al paragrafo 2, dell'azienda in questione. Esse devono restare incolte per almeno un quinquennio, con possibilità di rescissione dell'impegno dopo un triennio, devono cioè essere:

- lasciate a riposo, con possibilità di rotazione,
- rimboscate o
- utilizzate a scopi non agricoli.

Gli Stati membri adottano le misure opportune per il mantenimento delle terre in buone condizioni agronomiche. Tali misure possono comportare l'obbligo per il conduttore di aver cura dei terreni sottratti alla produzione in modo da proteggere l'ambiente e le risorse naturali.

Gli Stati membri possono autorizzare, per la totalità o per una parte del loro territorio, il reimpiego dei seminativi ritirati dalla produzione per i seguenti scopi:

- a) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo,
- b) produzione di lenticchie, ceci e vecce.

L'autorizzazione di cui al terzo comma è limitata a tre anni a decorrere dal 30 aprile 1988. Prima della scadenza di questo termine, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale autorizzazione.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 1.

4. Gli Stati membri determinano :

- a) l'importo dell'aiuto da versare per ettaro di terra ritirata dalla produzione in base alle perdite di reddito derivanti da tale ritiro, garantendo tuttavia che l'importo dell'aiuto sia tale da risultare sufficiente per essere efficace e da evitare una compensazione eccessiva. Essi determinano anche la forma di pagamento. L'importo massimo dell'aiuto è fissato a 600 ECU annui per ettaro ; l'importo minimo è fissato a 100 ECU annui per ettaro. In casi eccezionali la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25, fissare l'importo massimo a 700 ECU annui per ettaro.

Ove venga concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 3, terzo comma, l'importo dell'aiuto viene adeguato per tener conto dell'entità ridotta della perdita di reddito ;

b) il periodo di riferimento di cui al paragrafo 2 ;

c) l'impegno che il beneficiario deve sottoscrivere in previsione soprattutto di un controllo volto ad accertare che sulla totalità dell'azienda la superficie coltivata è effettivamente diminuita.

5. I produttori che ricevono, per le terre ritirate dalla produzione, un aiuto ai sensi del presente titolo non possono beneficiare per le stesse terre di un aiuto ai sensi dei titoli 02 e 03.

6. I produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30 % dei loro seminativi sono esonerati, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2 dello stesso regolamento.

Le modalità di applicazione di tale esenzione sono adottate secondo la procedura prevista agli articoli 4 e 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75.

7. La Commissione adotta prima del 30 aprile 1988, secondo la procedura prevista all'articolo 25, le modalità d'applicazione del presente titolo, in particolare :

- la superficie minima da ritirare dalla produzione ;
- ove venga concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 3, terzo comma, il limite di densità del bestiame per ettaro di pascolo ed il tasso di riduzione dell'aiuto a norma del paragrafo 4, lettera a), secondo comma ;
- i criteri che gli Stati membri devono rispettare per la fissazione dell'aiuto ;

— i criteri per la definizione del beneficiario nonché per la fissazione del periodo di riferimento di cui al paragrafo 2.

TITOLO 02

Estensivizzazione della produzione

Articolo 1 ter

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti destinato all'estensivizzazione per i prodotti eccedentari. Sono considerati eccedentari i prodotti per i quali non vi sono, in modo sistematico a livello comunitario, sbocchi normali non sovvenzionati.

Fino al 31 dicembre 1989, gli Stati membri possono limitare il regime ai settori delle carni bovine e del vino.

2. Per estensivizzazione si intende la riduzione pari almeno al 20 %, per un periodo minimo di cinque anni, della produzione del prodotto considerato, senza che aumentino le capacità di altre produzioni eccedentarie. Tuttavia, tale aumento è ammesso proporzionalmente ad un eventuale aumento della superficie agricola utile dell'azienda.

3. Gli Stati membri determinano

a) le condizioni della concessione dell'aiuto, in particolare le modalità di riduzione della produzione per i vari prodotti. Al fine di realizzare la riduzione della produzione di cui al paragrafo 2, per le carni bovine tali modalità possono prevedere che il numero dei capi di bestiame sia ridotto almeno del 20 %. Per quanto riguarda il vino, esse possono prevedere che il rendimento per ettaro sia ridotto almeno del 20 % ;

b) l'importo dell'aiuto in funzione dell'impegno sottoscritto dal beneficiario e delle perdite di reddito nonché la forma di pagamento ;

c) il periodo di riferimento, secondo la produzione interessata, per il calcolo della riduzione ;

d) l'impegno che il beneficiario deve sottoscrivere soprattutto in previsione di un controllo volto ad accertare che la produzione è effettivamente diminuita.

4. Qualora il regime venga applicato nel settore lattiero-caseario, la riduzione della produzione viene calcolata in base al quantitativo di riferimento assegnato a norma del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 773/87 (²). I quantitativi di riferimento sospesi a norma del presente paragrafo non possono essere oggetto di una nuova destinazione o assegnazione per la durata della loro sospensione.

L'importo imputabile dell'indennità corrisposta ai sensi del regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, è detratto dall'importo imputabile dell'aiuto.

5. I produttori che ricevono un aiuto ai sensi del presente titolo non possono beneficiare, per le terre sottoposte ad estensivizzazione, di un aiuto ai sensi dei titoli 01 e 03.

6. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 25, le modalità d'applicazione del presente titolo e in particolare gli importi dell'aiuto annuale massimo imputabile al Fondo.

TITOLO 03

Riconversione della produzione

Articolo 1 quater

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti inteso ad incoraggiare la riconversione della produzione verso prodotti non eccedentari.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, stabilisce l'elenco dei prodotti verso i quali può essere ammessa la riconversione, nonché le condizioni e le modalità di concessione dell'aiuto.

3. I produttori che ricevono un aiuto ai sensi del presente titolo non possono beneficiare per le terre in questione di un aiuto ai sensi dei titoli 01 e 02.

4. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 25, le modalità d'applicazione del presente titolo.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5 »;

3) all'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, i termini « dell'aiuto all'estensivizzazione previsto all'articolo 1 bis » sono sostituiti dai termini « degli aiuti al ritiro dei seminativi e all'estensivizzazione della produzione previsti agli articoli 1 bis e 1 ter »;

4) all'articolo 26 :

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Sono imputabili al Fondo, sezione "orientamento", le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste agli articoli 1 ter, 1 quater, da 3 a 7, da 9 a 17 e da 19 a 21. Sono imputabili al Fondo, sezione "garanzia" e sezione "orien-

tamento", le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste all'articolo 1 bis »;

b) il testo del paragrafo 2, prima frase è sostituito dal testo seguente :

« Il Fondo rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili nel quadro delle azioni previste agli articoli 1 ter, 1 quater, da 3 a 7, da 13 a 17, 19 e 20. »;

c) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente :

« Il Fondo rimborsa agli Stati membri le spese imputabili nel quadro delle azioni previste all'articolo 1 bis secondo le aliquote seguenti :

— 50 % per la parte dell'aiuto che non supera 200 ECU/ha per anno ;

— 25 % per la parte dell'aiuto che supera 200 ECU fino a 400 ECU/ha per anno ;

— 15 % per la parte dell'aiuto che supera 400 ECU fino a 600 ECU/ha per anno ;

e ove venga concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3, terzo comma, secondo le aliquote seguenti :

— 50 % per la parte dell'aiuto che non supera 100 ECU/ha per anno ;

— 25 % per la parte dell'aiuto che supera 100 ECU fino a 200 ECU/ha per anno ;

— 15 % per la parte dell'aiuto che supera 200 ECU fino a 300 ECU/ha per anno. »;

5) all'articolo 31, paragrafi 1 e 2, i termini « dagli articoli da 3 a 6 » sono sostituiti dai termini « dell'articolo 1 bis e degli articoli da 3 a 6, »;

6) all'articolo 32, paragrafo 1, dopo il primo comma sono aggiunti i commi seguenti :

« Per quanto riguarda il titolo 01, gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro un termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore delle modalità d'applicazione di questo regime, previste all'articolo 1 bis, paragrafo 7.

Per quanto riguarda i titoli 02 e 03, gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento al più tardi il 1° gennaio 1989. »;

7) è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 32 bis

1. Su richiesta motivata, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, secondo la procedura prevista all'articolo 25, a non applicare i regimi contemplati nei titoli 01, 02 e 03 nelle regioni o zone in cui le condizioni naturali o il rischio di spopolamento sconsigliano una riduzione della produzione. Inoltre, per la Spagna, la Commissione può tener conto delle particolarità socio-economiche di determinate regioni o zone.

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 25, i criteri per la delimitazione delle regioni o zone di cui al primo comma.

2. La Repubblica portoghese è autorizzata a non applicare i regimi di cui al paragrafo 1 sino al 31 dicembre 1994. »

Articolo 2

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1760/87 è abrogato.

Articolo 3.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 1988

che autorizza la Repubblica francese ad applicare nei suoi dipartimenti d'oltremare e nella Francia metropolitana, in deroga all'articolo 95 del trattato, un'aliquota ridotta del dazio fiscale sul consumo del rum denominato « tradizionale », prodotto in tali dipartimenti

(88/245/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 227, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che le istituzioni della Comunità sono tenute a vigilare a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale dei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che il trattato ed il diritto derivato si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), salvo decisione delle istituzioni comunitarie che adottino misure specifiche adeguate alle condizioni economiche e sociali di tali dipartimenti;

considerando che per motivi derivanti dalla situazione geografica, economica e sociale dei DOM, occorre autorizzare la Repubblica francese ad applicare, in deroga all'articolo 95 del trattato, un'aliquota ridotta d'imposta sul consumo del rum denominato « tradizionale », prodotto in tali dipartimenti;

considerando che occorre limitare tale deroga per quanto concerne la durata, i quantitativi che possono beneficiarne ed il livello di riduzione del dazio;

considerando che occorre limitare la durata d'applicazione della presente decisione in conformità delle scadenze

previste per l'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni nella Comunità e dell'armonizzazione delle accise;

considerando che attualmente la Commissione prepara un programma d'azione a favore dei DOM comprendente misure specifiche di adattamento delle politiche comunitarie e nuove azioni per agevolare il recupero economico di dette regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 95 del trattato, la Repubblica francese è autorizzata ad applicare nei suoi dipartimenti d'oltremare e nella Francia metropolitana al consumo del rum denominato « tradizionale », prodotto in tali dipartimenti, un'aliquota di dazio fiscale inferiore all'aliquota normale di tale dazio applicabile agli alcoli dei codici da 2208 20 a 2208 90 della nomenclatura combinata.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 è limitata al prodotto ottenuto esclusivamente mediante distillazione dopo fermentazione del succo della canna da zucchero, dello sciroppo di canna da zucchero o di melassa di canna da zucchero, sui luoghi di produzione della canna da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare, a partire da materie prime locali. Il prodotto deve possedere un tenore di elementi volatili diversi dall'alcole etilico superiore a 225 g/hl a 100 % vol e deve essere prodotto a meno di 80 % vol di alcole puro.

⁽¹⁾ GU n. C 107 del 28. 4. 1982, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 109.

Articolo 3

1. Nella Francia metropolitana il dazio fiscale ridotto applicabile al prodotto di cui all'articolo 2 si limita ai seguenti contingenti annuali:

- nel 1988: 99 000 hl d'alcole puro,
- nel 1989: 97 000 hl d'alcole puro,
- nel 1990: 95 000 hl d'alcole puro,
- nel 1991: 92 000 hl d'alcole puro,
- nel 1992: 90 000 hl d'alcole puro.

2. Il rapporto tra l'aliquota ridotta di imposta di consumo applicata nella Francia metropolitana al rum denominato « tradizionale » e l'aliquota normale applicata agli alcoli, espressa in percentuale, non può essere inferiore al rapporto fra tali due aliquote esistente nella

Francia metropolitana alla data di entrata in vigore della presente decisione.

3. La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 1992.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1988

che autorizza la Repubblica francese ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento duro che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

(88/246/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica francese, considerando che in Francia la produzione di sementi di frumento duro corrispondenti ai requisiti della direttiva 66/402/CEE è stata deficitaria nel 1987 e non permette quindi di sopperire all'approvvigionamento di tale paese;

considerando che è impossibile soddisfare il fabbisogno con sementi, provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata;

considerando che occorre pertanto autorizzare la Repubblica francese, fino al 30 aprile 1988, ad ammettere la commercializzazione di sementi di frumento duro, soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che siano in grado di rifornire la Repubblica francese con sementi non corrispondenti ai requisiti della suddetta direttiva ad ammettere la commercializzazione, purché esse siano destinate alla Francia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad ammettere fino al 30 aprile 1988 la commercializzazione, nel proprio territorio, di un massimo di 5 000 t di sementi di frumento

duro (*Triticum durum* Desf), appartenenti alla categoria « sementi certificate », che non presentino i requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto concerne la facoltà germinativa minima, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la facoltà germinativa sia pari almeno all'80 % delle sementi pure;
- b) l'etichetta ufficiale rechi le indicazioni seguenti:
 - « facoltà germinativa minima 80 % »,
 - « destinate esclusivamente alla Francia ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un massimo di 5 000 t di sementi di frumento duro, purché esse siano destinate unicamente alla Francia. L'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni di cui all'articolo 1, lettera b).

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 30 giugno 1988, i quantitativi di sementi commercializzati nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

⁽²⁾ GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1988

che autorizza il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di lino tessile che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio

(88/247/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, concernente la commercializzazione di sementi di piante oleose e da fibra⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

viste le domande presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi,

considerando che in Belgio, in Germania, in Francia e nei Paesi Bassi, la produzione di sementi di lino tessile che soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE è stata deficitaria nel 1987 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questi paesi;

considerando che è impossibile sopperire a questo fabbisogno in modo soddisfacente mediante sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che è quindi opportuno autorizzare il Belgio, la Germania, la Francia e i Paesi Bassi ad ammettere, per un periodo che scade il 31 maggio 1988, la commercializzazione di sementi di lino tessile soggette a requisiti ridotti;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che sono in grado di approvvigionare il Belgio, la Germania, la Francia e i Paesi Bassi in sementi di lino tessile che non soddisfano i requisiti della suddetta direttiva ad ammettere la commercializzazione di tali sementi, purché siano destinate a detti Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad ammettere, per un periodo che scade il 31

maggio 1988, la commercializzazione sul loro territorio di 2 000 t al massimo di sementi di lino tessile (*Linum usitatissimum* L.) delle categorie « sementi certificate di prima riproduzione », « sementi certificate di seconda riproduzione » o « sementi certificate di terza riproduzione », che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della direttiva 69/208/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima. Tale massimo si applica a tutti e quattro gli Stati membri considerati nel loro insieme.

Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) la facoltà germinativa minima: 88 % del seme puro;
- b) l'etichetta ufficiale deve recare le seguenti indicazioni:
 - « facoltà germinativa minima: 88 % »,
 - « destinate esclusivamente al Belgio, alla Germania, alla Francia o ai Paesi Bassi ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1, la commercializzazione sul loro territorio di 2 000 t al massimo di sementi di lino tessile, purché siano destinate esclusivamente al Belgio, alla Germania, alla Francia o ai Paesi Bassi. L'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni previste all'articolo 1, secondo comma, lettera b).

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione alla fine di ciascun mese fino al 31 maggio 1988 i quantitativi di sementi certificate e commercializzate sul loro territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 43.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1988

che autorizza la Danimarca ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di piselli foraggeri che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(88/248/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Danimarca,

considerando che in Danimarca la produzione di sementi di piselli foraggeri precoci, di tipo basso, con debole tenore di tannino, che soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE, è stata deficitaria nel 1987 e conseguentemente non consente di sopperire all'approvvigionamento di detto paese;

considerando l'impossibilità di coprire questi fabbisogni in modo soddisfacente mediante sementi certificate provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla suddetta direttiva;

considerando che è quindi opportuno autorizzare la Danimarca, per un periodo che scade il 31 maggio 1988, a consentire la commercializzazione delle sementi della suddetta specie soggette a requisiti ridotti;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri, che sono in grado di approvvigionare la Danimarca in sementi che non soddisfano i requisiti della suddetta direttiva, a consentire la commercializzazione di tali sementi, purché siano destinate alla Danimarca;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Danimarca è autorizzata ad ammettere la commercializzazione sul proprio territorio, fino al 31 maggio 1988,

di 24 900 t al massimo di sementi di piselli foraggeri (*Pisum sativum* L. partim), precoci, di tipo basso, con debole tenore di tannino, della categoria « sementi certificate », che non soddisfano le esigenze relative alla facoltà germinativa minima prevista nell'allegato II della direttiva 66/401/CEE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) facoltà germinativa minima: 70 % del seme puro;
- b) l'etichetta ufficiale deve recare le seguenti indicazioni:
 - « facoltà germinativa minima: 70 % »,
 - « destinate esclusivamente alla Danimarca ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati a consentire, alle condizioni previste dall'articolo 1, la commercializzazione sul loro territorio di 24 900 t al massimo di sementi di piselli foraggeri, purché siano destinate esclusivamente alla Danimarca.

L'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni previste all'articolo 1, lettera b).

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 luglio 1988, i quantitativi di sementi commercializzate sul loro territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 43.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1988

che modifica la decisione 85/331/CEE relativa allo smercio verso l'isola di Man del burro delle scorte d'intervento del Regno Unito

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(88/249/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3904/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che la decisione 85/331/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata dalla decisione 87/444/CEE⁽⁴⁾, prevede lo smercio a prezzo ridotto nell'isola di Man di burro in giacenza presso l'organismo d'intervento del Regno Unito, destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 della suddetta decisione limita a 100 t il quantitativo di burro che può essere venduto durante il periodo compreso tra il 1° aprile 1985 e il 31 marzo 1988; che, data l'entità dei quantitativi non ancora smerciati, occorre prorogare di 12 mesi il periodo citato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 85/331/CEE, la data del 31 marzo 1988 è sostituita da quella del 31 marzo 1989.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(²) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1.
(³) GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 24.
(⁴) GU n. L 240 del 22. 8. 1987, pag. 33.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1988

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un secondo programma relativo alle uova e al pollame notificato dal governo del Regno Unito

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(88/250/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 560/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, in data 18 maggio 1987, il governo del Regno Unito ha notificato un secondo programma concernente le uova e il pollame, che fa seguito al programma approvato con decisione 85/27/CEE della Commissione⁽³⁾, integrandolo con ulteriori dati rispettivamente il 4 e il 12 novembre 1987;

considerando che tale secondo programma prevede la razionalizzazione e l'ammodernamento della trasformazione e della commercializzazione delle uova e del pollame, al fine di potenziare la competitività del settore e di incrementare il valore della produzione; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che l'approvazione di questo secondo programma non può riguardare i progetti a prodotti non compresi nell'allegato II del trattato;

considerando che l'approvazione di questo secondo programma non pregiudica la concessione di aiuti da parte del Fondo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 355/77, in particolare per quanto concerne la verifica dell'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

considerando che tale secondo programma reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del

regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del regolamento precitato possono essere conseguiti nel settore delle uova e del pollame;

considerando che il termine fissato per l'esecuzione di tale secondo programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento citato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle struttura agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il secondo programma relativo al settore delle uova e del pollame, notificato dal governo del Regno Unito il 18 maggio 1987 e completato il 4 e il 12 novembre 1987, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato, fatta eccezione per gli investimenti relativi ai prodotti non coperti dall'allegato II del trattato.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1985, pag. 26.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1988

**relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie nel Regno Unito
in conformità del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio**

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(88/251/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, il governo del Regno Unito ha comunicato in data 12 gennaio 1988 le disposizioni amministrative concernenti la fissazione del reddito di riferimento per il 1988;

considerando che, conformemente all'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione deve decidere se, sulla base della conformità delle disposizioni predette con lo stesso regolamento e tenuto conto degli obiettivi da esso fissati nonché del nesso necessario tra le diverse misure, sussistano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che la fissazione del reddito di riferimento per il 1988 risponde ai presupposti di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Tenute presenti le disposizioni relative alla fissazione del reddito di riferimento per il 1988, le misure adottate dal Regno Unito in applicazione del regolamento (CEE) n. 797/85 continuano a soddisfare le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1988

relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Belgio in conformità del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(88/252/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, il governo belga ha comunicato in data 26 novembre 1987 le disposizioni amministrative concernenti la fissazione del reddito di riferimento per il 1987;

considerando che, conformemente all'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione deve decidere se, sulla base della conformità delle disposizioni predette con lo stesso regolamento e tenuto conto degli obiettivi da esso fissati nonché del nesso necessario tra le diverse misure, sussistano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che la fissazione del reddito di riferimento per il 1987 risponde ai presupposti di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Tenute presenti le disposizioni relative alla fissazione del reddito di riferimento per il 1987, le misure adottate in Belgio in applicazione del regolamento (CEE) n. 797/85 continuano a soddisfare le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1988

recante approvazione della quarta modifica del piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentato dalla Grecia

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(88/253/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/487/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,vista la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 87/488/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che, con decisione 83/484/CEE ⁽⁵⁾, la Commissione ha approvato il piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentato dalla Grecia;considerando che la Commissione, con le decisioni 85/179/CEE ⁽⁶⁾, 86/51/CEE ⁽⁷⁾ e 87/202/CEE ⁽⁸⁾, ha approvato una prima, una seconda e terza modifica del piano iniziale;

considerando che, con telex del 22 dicembre 1987, le autorità greche hanno comunicato alla Commissione alcune modifiche da apportare al piano onde tener conto dell'evoluzione della peste suina classica in Grecia;

considerando che, previo esame, il piano modificato risulta conforme alla direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽⁹⁾, nonché alla direttiva

80/1095/CEE; che di conseguenza sussistono tuttora i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La quarta modifica del piano di eradicazione accelerata della peste suina classica, presentato dalla Grecia, è approvata.

Articolo 2

La modifica del piano di cui all'articolo 1 ha effetto dal 1° gennaio 1988.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24.⁽³⁾ GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1983, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 67 del 7. 3. 1985, pag. 39.⁽⁷⁾ GU n. L 68 dell'11. 3. 1986, pag. 6.⁽⁸⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 30.⁽⁹⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1988

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un secondo programma relativo al settore lattiero-caseario e alle industrie connesse in Baviera

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(88/254/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 560/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, in data 5 maggio 1986, il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato un secondo programma che fa seguito al programma approvato con decisione 80/1336/CEE della Commissione⁽³⁾ concernente il settore lattiero-caseario e le industrie connesse in Baviera, integrandolo con ulteriori dati rispettivamente in data 16 aprile, 28 ottobre e 9 dicembre 1987;

considerando che il secondo programma prevede la razionalizzazione e l'ammodernamento del settore lattiero-caseario e delle industrie connesse, al fine di potenziare la competitività del settore e di incrementare il valore della produzione; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che, data la situazione del mercato lattiero-caseario, questo programma non può essere approvato per quanto riguarda:

- i progetti di investimenti che comportano l'aumento della capacità di utilizzazione del latte, qualora per tali progetti non sia prevista l'eliminazione di capacità equivalenti;
- i progetti di investimenti concernenti la produzione di burro, di siero di latte in polvere, di latte in polvere, di butteroil, di lattosio, di caseina e caseinati;
- i progetti di investimenti concernenti la produzione di altri prodotti che comportano per il FEAOG, sezione garanzia, spese non giustificabili a causa della situazione del mercato;

considerando che l'approvazione del secondo programma non può riguardare i progetti relativi a prodotti, quali

taluni tipi di formaggi, le cui capacità di produzione sono già eccedentarie nella Comunità europea;

considerando che l'approvazione del secondo programma non può riguardare i prodotti non compresi nell'allegato II del trattato;

considerando che il secondo programma reca un numero sufficiente di dati prescritti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore lattiero-caseario e delle industrie connesse in Baviera; che il termine fissato per l'esecuzione di tale secondo programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento citato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il secondo programma relativo al settore lattiero-caseario e alle industrie connesse in Baviera, notificato dal governo della Repubblica federale di Germania il 5 maggio 1986 e completato rispettivamente il 16 aprile, 28 ottobre e 9 dicembre 1987, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

2. L'approvazione del secondo programma non riguarda:

- i progetti di investimenti che comportano un incremento delle capacità di utilizzazione del latte, qualora per tali progetti non sia prevista l'eliminazione di capacità equivalenti;
- i progetti di investimenti concernenti il burro, il siero di latte in polvere, il latte in polvere, il butteroil, il lattosio, la caseina e i caseinati;
- i progetti di investimenti concernenti altri prodotti che comportano per il FEAOG, sezione garanzia, spese non giustificate tenuto conto della situazione del mercato;
- i progetti di investimenti concernenti prodotti, quali taluni tipi di formaggi, le cui capacità di produzione sono già eccedentarie nella Comunità europea;
- i progetti di investimenti concernenti prodotti non compresi nell'allegato II del trattato.

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1980, pag. 1.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1988

che autorizza la Repubblica italiana ad istituire una sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle importazioni di talune calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(88/255/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/88⁽²⁾, la Commissione ha istituito un regime di autorizzazioni applicabili alle importazioni nella Repubblica italiana di talune calzature, originarie della Corea del Sud e di Taiwan;

considerando che tra la Repubblica italiana e gli altri Stati membri sussistono disparità nelle condizioni di importazione dei prodotti in oggetto e che dette disparità possono provocare deviazioni di traffico;

considerando che, al fine di individuare rapidamente le eventuali deviazioni del traffico, il governo italiano ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda per ottenere l'autorizzazione ad instaurare una sorveglianza intracomunitaria preliminare nei confronti delle importazioni in oggetto, originarie della Corea del Sud e di Taiwan e immesse in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che la Commissione ha esaminato se fosse o meno giustificato applicare misure di sorveglianza intracomunitaria alle importazioni in oggetto; che l'esame ha rivelato l'esistenza di deviazioni di traffico in passato, nonché il rischio che tornino a verificarsi mettendo in causa gli obiettivi perseguiti dal regolamento (CEE) n. 561/88 e aggravando o protraendo le difficoltà economiche dell'industria interessata, messe in evidenza da detto regolamento;

considerando che di conseguenza conviene autorizzare la Repubblica italiana ad instaurare una sorveglianza intracomunitaria nei confronti dei prodotti in questione originari della Corea del Sud e di Taiwan e immessi in libera pratica negli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a procedere fino al 30 giugno 1990, in conformità dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE sopracitata, a una sorveglianza intracomunitaria nei confronti dei prodotti elencati originari della Corea del Sud e di Taiwan e immessi in libera pratica negli altri Stati membri.

Codice NC	Designazione delle merci
da 6401 92 a 6401 99 90	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
6402 19 00 6402 20 00 da 6402 91 a 6402 99 99	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
6403 19 00 6403 20 00 da 6403 51 a 6403 99 99	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili
6405	Altre calzature

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.⁽²⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1988, pag. 59.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1988

che modifica la decisione 87/257/CEE relativa agli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dei quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche

(88/256/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 72/462/CEE, gli Stati Uniti d'America hanno trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che l'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato originariamente fissato con decisione 87/257/CEE della Commissione⁽³⁾;considerando che la decisione 87/257/CEE, modificata dalla decisione 88/66/CEE⁽⁴⁾, permette agli Stati membri di continuare ad autorizzare le importazioni di carni fresche fino al 31 marzo 1988, provenienti dagli stabilimenti che figurano sull'elenco comunicato dalla Commissione agli Stati membri;

considerando che a tale scopo è necessario fissare il termine ultimo per l'introduzione nel territorio comunitario delle carni fresche provenienti da questi stabilimenti e riportare tale precisazione nella decisione 87/257/CEE;

considerando che le misure previste dalla decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 87/257/CEE è aggiunto il comma seguente:

« Le carni fresche in provenienza dagli stabilimenti possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 22 aprile 1988 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.⁽³⁾ GU n. L 121 del 9. 5. 1987, pag. 46.⁽⁴⁾ GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

relativa all'approvazione delle disposizioni di attuazione in Belgio del regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(88/257/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 778/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2990/82, gli Stati membri sono tenuti a comunicare le disposizioni nazionali che intendono adottare per l'attuazione di detto regolamento, disposizioni che devono essere approvate o eventualmente modificate dalla Commissione;

considerando che è opportuno approvare, a determinate condizioni, il progetto trasmesso dal Belgio in data 8 gennaio 1988 relativamente all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2990/82 per il 1988;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CEE) n. 2990/82 in Belgio per il 1988 sono approvate a condizione che i controlli in loco vertano:

- sui quantitativi acquistati e i quantitativi distribuiti;
- sul registro dei beneficiari per accertare il suo costante aggiornamento;
- sul prezzo versato dai beneficiari.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 23. 3. 1987, pag. 12.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 993/88 della Commissione, del 15 aprile 1988, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 99 del 16 aprile 1988)

Pagina 8, allegato, partita A, punto 10, parte A3:

anziché: «ACÇÃO Nº 143/88 / ANGOLA / WEC / 70723 / LUANDA / DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA»,

leggi: «ACÇÃO Nº 143/88 / ANGOLA / WEC / 70733 / LUANDA / DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA».
